



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERITO-LEVI
Liceo Classico – Liceo Artistico - Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo
Via E. Perito, 20 - Eboli (SA) Tel. 0828/366586 C.M. SAIS059003
Cod. Fiscale 91053310651- www.iisperitolevi.edu.it CODICE UNIVOCO UFFICIO:UF84TA
Sede Levi - Via Pescara, 10 - Eboli (SA) Tel. 0828/366793
sais059003@istruzione.it - sais059003@pec.istruzione.it
DISTRETTO SCOLASTICO N.57 - AMBITO SA-26

I.I.S. - "PERITO - LEVI" -Eboli (SA)
Prot. 0013363 del 10/10/2026
I (Uscita)

Ai Docenti
Agli studenti e alle famiglie
AI GLI
Agli interessati
Al personale ATA
AI DSGA
Amministrazione Trasparente
Albo – Atti - Sede

OGGETTO: Decreto costituzione GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione) ex D.lgs n. 66/2017 e succ. m. e.i. – a. s. 2026/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap”* (art. 15 comma 2);

Visto il D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2) il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e, in particolare, l’art. 317, comma 2), recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Visto il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto *“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante *“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”*;

Visto l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/";

Visto il Decreto Ministeriale 1° agosto 2023, n. 153, Disposizioni correttive al D.I. n. 182 del 29/12/2020, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che *"Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di uno o più esperti indicati dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale"*.

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;*

Visto il D.L. n. 170 del 30/9/2026;

Richiamate le misure adottate dall'Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati personali;

Tenuto Conto del Piano Annuale per l'Inclusione;

Viste le delibere degli Organi Collegiali per quanto di rispettiva competenza;

Viste la nomina dei docenti componenti il GLI acquisita agli atti

DECRETA

Art. 1

È costituito il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) per ogni classe in cui è presente uno studente con disabilità. Il GLO definisce il PEI, verifica il processo d'inclusione, definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe e prevede le altre misure di sostegno (presenza e ore degli assistenti ad personam, ecc.), a partire dall'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento (ove presente).

Art. 2

Il GLO è composto da:

- da un docente componente il GLI, delegato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- dai Docenti componenti il Consiglio di classe;
- dai genitori dell'alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- dal rappresentante dell'UVM dell'ATS di residenza dell'alunno/a o dell'ATS nel cui distretto si trova la scuola, designato dal Direttore sanitario della stessa;
- dal docente di sostegno assegnato alla classe/alunno;
- da specifiche figure professionali esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno (assistenza educativa scolastica, assistente all'autonomia e alla comunicazione, operatori/operatrici dell'ente locale, specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia).

È assicurata, se richiesto dagli interessati, la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell'alunno; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all'aggiornamento della composizione.

Possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.

Art. 3

Il funzionamento del GLO è disciplinato dall'art. 4 del D. M. n. 182/2020.

Art. 4

Il GLO è validamente costituito anche in assenza di una componente regolarmente convocata, quando sia necessario per rispettare i termini di seguito.

Art. 5

Il GLO:

- elabora e approva il PEI tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base (svolti dal personale ausiliario).
- verifica periodicamente, nel corso dell'anno scolastico, il PEI al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
- indica con adeguata motivazione la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (tenuto conto del Profilo di Funzionamento).

Art. 6

Il GLO si riunisce:

- per gli alunni già iscritti e frequentanti:
entro giugno per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo e la verifica finale;
entro le prime due settimane di ottobre per gli eventuali aggiornamenti
- per i nuovi iscritti o le nuove certificazioni:
entro giugno per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI provvisorio
entro il 15 ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo

Il GLO può riunirsi, inoltre, ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l'opportunità.

Art. 7

Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante individuato tra i componenti del GLO.

Art. 8

Nel caso di impossibilità a partecipare alle riunioni del GLO, in orario pomeridiano, del rappresentante dell'UVM dell'ATS di residenza dell'alunno/a o dell'ATS nel cui distretto si trova la scuola, designato dal Direttore sanitario della stessa, la partecipazione dei Docenti componenti il Consiglio di Classe è delegata al docente di sostegno e al docente coordinatore di classe o sostituto.

La ratifica e la sottoscrizione del PEI a cura del Consiglio di Classe, in tal caso, viene effettuata nel primo incontro utile, come da Piano delle attività pubblicato sul web istituzionale.

Art. 9

Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa di settore.

Art. 10

Il Presente decreto, depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, viene pubblicato sul Sito Web dell'Istituto, all'Albo pretorio, in Amm. Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Laura M. Cestaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma2 del D.Lgs.n.39/1993